Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 29 **Anno:** 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 23/01/2017

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Luciano CalamaroPresidentedott.ssa Angela SilveriConsiglieredott.ssa Daniela AcanforaConsigliere-rel.dott. Marco SmiroldoConsiglieredott.ssa Alessandra SanguigniConsigliere

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nel giudizio iscritto al **n.39037** del ruolo generale, depositato in data 16 novembre 2010 dal sig. **D.A.**, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni ed elettivamente domiciliato in Roma, via G. Antonelli n.50 presso lo studio dell'avv. Stelio Gicca Palli.

contro

- il **MINISTERO DELL'INTERNO** – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane- Servizio Trattamento di pensione e di previdenza - Divisione I-

### avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna n.1444/10/C, pubblicata in data 23 agosto 2010.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016, il relatore cons. Acanfora e, in rappresentanza del Ministero dell'Interno, la dott.ssa Patrizia Verolini.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il sig. D.A., già assistente capo della Polizia di Stato, in congedo dal 27 settembre 1994, con istanza in data 8 maggio 1995 chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

Con verbale del 27 settembre 1995 la Commissione medica ospedaliera di Piacenza, all'esito della visita medico collegiale cui sottoponeva il predetto, formulava la seguente diagnosi:

"A) Artrosi cervicale; B) Gastroduodenite in esiti di ulcera duodenale; C) Esiti di otite catarrale cronica sinistra con ipoacusia trasmissiva; D) pregresso trauma da contraccolpo del rachide cervicale".

Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nella seduta del 16 maggio 1997, giudicava solo l'infermità sub B) ascrivibile alla 7°cat. per anni 4, mentre negava l'ascrivibilità a categoria di pensione delle altre infermità sub A), C), e D).

Con il provvedimento impugnato in primo grado (d.m. n.8670 del 28

settembre 1998), la domanda di pensione privilegiata veniva respinta per la mancanza del requisito dell'inabilità al servizio, in applicazione dell' art.64 d.P.R. n.1092 del 1973.

Nella sentenza oggetto dell'odierno gravame, il giudice di prime cure, nel richiamare l'art.5, comma 6, del d.l.n.387 del 1987, convertito nella l.n.427 del 1987, recante l'estensione al personale della P.S. dell'art.67 del d.P.R. n.1092 del 1973, ha affermato che *"il ricorrente non ha diritto alla corresponsione della PPO dalla domanda – 25.05.1995- perché sulla base degli esiti del p.v. n.274 in data 27.09.1995 dalla CMO Piacenza, il parere n.8545 del CPPO non confermava l'ascrivibilità delle infermità alla 6° ctg."* Pertanto, ha respinto il ricorso.

Il sig. D.A. ha impugnato la decisione, col patrocinio dell'avv. Giorgio Fregni, deducendo che la sentenza appare contraddittoria in quanto non gli ha riconosciuto neppure la 7° cat. tab. A vitalizia, richiesta in via subordinata nel ricorso di primo grado.

In conclusione, ha chiesto che, in riforma della sentenza, venga riconosciuto il suo diritto alla percezione della pensione privilegiata di 7° cat. tab. A vitalizia oppure, in subordine, nella misura di 4 annualità rinnovabili (oppure nella diversa misura e/o categoria che sarà ritenuta di giustizia), ai sensi dell'art.67 del d.P.R. n.1092 del 1973, a decorrere dalla data del congedo e/o dalla data di presentazione della domanda (oppure a decorrere dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) e da durare a vita, con relativi arretrati, maggiorati degli accessori di legge, nonchè vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il **Ministero dell'Interno** si è costituito in giudizio con una memoria depositata in data 12 dicembre 2016 in cui evidenzia anzitutto, in punto di fatto, che a seguito di una successiva domanda prodotta dal sig. D.A. in data 14 luglio 2004, al medesimo è stato riconosciuto, con il d.m. n.1901 del 12 luglio 2007, il trattamento privilegiato di 6° cat. vitalizia dal 1° agosto 2004, per cumulo delle infermità diagnosticate nella v.m.c. dalla C.M.O. di Bologna nella v.m.c. del 20 febbraio 2006 (ai numeri 1, 2 e 4 del verbale).

Tanto precisato, osserva che il sig. D.A. avrebbe dovuto impugnare in primo grado il provvedimento di diniego invocando non la disciplina recata dall'art.67, bensì quella contenuta nell'art.68 del d.P.R.n.1092 del 1973 e chiedere quindi il riconoscimento, ora per allora, della 7° cat. per anni 4 dal congedo.

Conclusivamente, l'Amministrazione chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

Nella pubblica udienza odierna è comparsa, per il Ministero dell'Interno, la dott.ssa Patrizia Verolini che si è integralmente riportata alla memoria di costituzione in atti ed ha confermato la richiesta di reiezione del gravame. La causa è passata in decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il motivo di gravame è fondato e va accolto.

Invero, va rilevato che l'oggetto del giudizio pensionistico instaurato in primo grado concerne l'accertamento del diritto del sig. D.A. al trattamento pensionistico privilegiato ordinario per le infermità accertate nella v.m.c. del 27 settembre 1995, nel corso del procedimento amministrativo avviato dall'istanza del maggio 1995.

Detto diritto è stato negato dall'Amministrazione dando erroneamente applicazione all'art.64 del testo unico delle pensioni dei dipendenti civili e

militari dello Stato, approvato con il d.P.R. n.1092 del 1973, anziché, in virtù dell'art. 5, comma 6, del d.l. n.387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987 ("Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare"), all'art.67 del medesimo testo unico, di talchè non è richiesto, al fine del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di privilegio, il requisito dell'inidoneità al servizio.

Orbene, il giudice di prime cure, pur riconoscendo l'applicabilità del predetto art.67, ha respinto la pretesa pensionistica per un diverso motivo, rilevando che il ricorrente aveva chiesto la pensione di 6° categoria vitalizia laddove il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, nell'adunanza del 16 maggio 1997, non aveva giudicato ascrivibili le infermità diagnosticate nella visita medico collegiale del 27 settembre 1995 a detta categoria di pensione.

Orbene, va anzitutto premesso che il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art.112 c.p.c., sulla domanda tesa ad ottenere il diritto alla pensione di privilegio involge il riconoscimento dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto medesimo.

Invece, una volta accertata la dipendenza, il giudizio in ordine alla corretta ascrizione a categoria di pensione privilegiata è rimesso al giudice delle pensioni, che, adeguatamente motivando, non è ovviamente in alcun modo vincolato alla richiesta avanzata dal ricorrente.

A ciò aggiungasi che, in ogni caso, va rilevato che, nel ricorso di primo grado, il sig. D.A. aveva chiesto, citasi testualmente, l'accertamento del diritto "alla percezione della pensione privilegiata di 6° categoria vitalizia di tabella A (oppure della categoria che sarà ritenuta di giustizia) ....." (pag.1).

Pertanto, l'appello è fondato e va accolto, essendo la motivazione assolutamente carente su un punto decisivo della controversia concernente la classifica pensionistica delle infermità diagnosticate nella visita medico collegiale del 27 settembre 1995 in quanto non spiega le ragioni per cui, pur avendo il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie espresso un giudizio favorevole all' ascrivibilità dell'infermità gastrica alla 7° cat. tab. A per anni 4 a titolo di assegno rinnovabile, ha ritenuto di disattendere tale giudizio.

Per l'effetto, considerati i limiti posti alla cognizione del giudice dell'appello dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453 del 1993, conv. nella l. n. 19/1994, sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996, conv. nella l. n. 639/1996 ("nei giudizi in materia di pensione l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"), gli atti devono essere rinviati alla Sezione giurisdizionale di primo grado affinchè proceda ad una nuova valutazione nel merito, della questione controversa (tenendo conto, ovviamente, anche di quanto dichiarato dall'Amministrazione nella memoria di costituzione).

La pronuncia sulle spese del giudizio, anche di questa fase di appello, va rimessa al primo grado.

P.Q.M.

### LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis

ACCOGLIE l'appello iscritto al n. 39037 del ruolo generale, proposto dal sig.

# D.A. e per l'effetto:

**annulla** la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna n.1444/10/C, pubblicata in data 23 agosto 2010.

**rinvia** gli atti alla medesima Sezione giurisdizionale perché si pronunzi nuovamente sul merito e sulle spese, comprese quelle di questo grado di appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Daniela Acanfora)

(Luciano Calamaro)

F.to Daniela Acanfora

f.to Luciano Calamaro

### **DECRETO**

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

### DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti dell'appellante.

Roma, li 23 Gen. 2017

Il Presidente

(Luciano Calamaro)

f.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 23 Gen. 2017

Il Dirigente

(Sabina Rago)

f.to Sabina Rago

In applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'appellante.

Roma, li 23 Gen. 2017

Il Dirigente (Sabina Rago) f.to Sabina Rago